



03673/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CAMPANILE

- Presidente -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

Dott. MASSIMO FERRO

- Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

ALTRE
PROCEDURE
CONCORSUALI

U.d. 12/12/2017 - CC

R.G.N. 27508/2016

Ccc. 3673

Rep.

CV + CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27508-2016 proposto da:

VEICOLI INDUSTRIALI I LUCIA & FIGLI SAS, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in []

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO SG TRASPORTI SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in []
[]
[] ;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1090/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 19/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

la Veicoli Industriali s.a.s. ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della corte d'appello de L'Aquila che, in data 19-10-2016, ha confermato la decisione del tribunale di Lanciano, resa ai sensi dell'art. 702-bis e seg. cod. proc. civ., di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela del fallimento di SG Trasporti s.r.l., in relazione a una rivendita di autoveicoli effettuata in luogo della liquidazione di cambiali rilasciate per il saldo del prezzo;
la curatela ha replicato con controricorso;
la ricorrente ha depositato una memoria.

Considerato che:

col primo motivo è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, poiché la compravendita era stata qualificata da una clausola di riservato dominio a vantaggio del venditore: in tal senso, secondo la ricorrente, la riconsegna dei veicoli non sarebbe stata da qualificare come *datio in solutum*, e quindi come mezzo anomalo di pagamento, ma come adempimento di un'obbligazione avente a oggetto la consegna di beni determinati;
il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, giacché non risulta che una simile questione sia stata consegnata al giudizio di appello;

la corte distrettuale ha esplicitamente affermato che l'appellante non aveva contestato la ricostruzione svolta dal primo giudice in ordine all'esistenza della *datio in solutum*; per cui era da considerare pacifico, in causa, che la società fallita aveva infine rivenduto i veicoli perché non aveva potuto onorare i titoli di credito emessi in pagamento dell'anteriore acquisito;

onde sostenere la diversa tesi, la ricorrente ha richiamato un passaggio della comparsa di costituzione dinanzi al giudice di primo grado, recante l'inciso che la restituzione sarebbe stata "conseguenza di una clausola contrattuale che le due parti contraenti avevano stipulato e che per loro era imperativa";

il rilievo è a tal punto generico da non permettere di sostenere una deduzione del tipo di quella posta al fondo della odierna censura; in ogni caso era onere della ricorrente assolvere al fine di specificità in relazione a ciò che era stato devoluto in appello mediante apposito motivo di censura, posto che dalla sentenza emerge che già il tribunale aveva ritenuto esistente la *datio in solutum*;

col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e il vizio di motivazione;

il motivo è inammissibile perché il ricorrente contesta la ricostruzione, di asserito carattere indiziario, che il giudice d'appello avrebbe svolto al fine di ritenere provata la conoscenza dello stato di insolvenza;

viceversa, secondo costante orientamento (art. 360-bis, cod. proc. civ.), in tema di revocatoria fallimentare, la restituzione al venditore di merci acquistate e non ancora pagate, eseguita dal compratore al fine di estinguere ogni pregresso rapporto, costituisce per l'appunto una *datio in solutum* qualificabile come mezzo anormale di pagamento ai sensi dell'art. 67,

primo comma, legge fall. (Cass. n. 193-01, Cass. n. 9690-00; Cass. n. 5356-99); sicché, per sfuggire alla revocatoria, grava in tal caso sul convenuto l'onere della prova della condizione di *inscientia decoctionis*;

col terzo mezzo è dedotta la nullità del procedimento per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., quanto alla condanna all'equivalente monetario dei beni;

si sostiene che una tale statuizione avrebbe potuto conseguire esclusivamente al caso di impossibilità di far luogo alla restituzione del bene oggetto del mezzo di pagamento anomalo;

anche il terzo motivo è inammissibile, poiché niente ha da spartire con la prospettata censura di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e poiché, in ogni caso, non tiene conto di quanto esplicitamente accertato dal giudice del merito circa il mancato rinvenimento dei beni oggetto del contratto di compravendita; è appena il caso di precisare che oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore (cfr. per tutte Cass. n. 14098-09, Cass. n. 2883-07);

le spese processuali seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 7.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0551



14 FEB. 2018

Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA